ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 7

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per l'interno e' autorizzato:

a) a trasferire nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, con lo stesso grado e anzianita' di grado assoluta e relativa, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 66 della legge 29 marzo 1956, n. 288, gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abbiano effettivamente esercitato il servizio medico sanitario per almeno 5 anni. Le domande per il trasferimento di ruolo debbono presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) a indire un concorso per titoli per i posti di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo che risulteranno vacanti una volta effettuati i trasferimenti di ruolo di cui alla precedente lettera a), riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino a prestare servizio medico-sanitario da almeno due anni nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e agli ufficiali medici di complemento delle altre forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

c) a indire, per i posti che col tempo si renderanno disponibili nel grado di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo, un altro ed ultimo concorso per titoli riservato alla rimanente aliquota degli ufficiali medici di complemento delle Forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. Gli ufficiali medici eventualmente idonei, ma non vincitori del concorso di cui alla precedente lettera b) potranno essere ugualmente nominati tenenti medici di polizia in temporaneo soprannumero. La Commissione giudicatrice del concorso per titoli e' composta a termini dell'articolo 4 della presente legge.

Versione in vigore dal 22 marzo 1963, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Estremi	Legge 26 giugno 1962, n. 885
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-sanitario-degli-ufficiali-medici-di-polizia-del/art-7/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it